

Sicurezza sul lavoro e responsabilità della direzione

Avv. Luca Prati

luca.prati@cgplegal.com

www.greenlex.it



IL FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEL DATORE

- L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 C.C.).
- L'art. 41 della Costituzione giustifica “*una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell'imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, **anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati**, per ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti*” (Corte costituzionale, 18 luglio 1996 n. 312).

DATORE DI LAVORO E DELEGA

- Il datore di lavoro e' destinatario di una **posizione di garanzia** nei confronti dei lavoratori
- Il datore di lavoro può **delegare** la posizione di garanzia a determinate condizioni

IL DATORE DI LAVORO

- datore di lavoro: il soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha **la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva**, in quanto titolare dei **poteri decisionali e di spesa**. (626/94)

DATORE DI LAVORO

- unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di **autonomia finanziaria e tecnico funzionale**

DATORE DI LAVORO E DELEGA

- Cass. pen., sez. III 08-08-2006

In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, **destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore**, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive.

DATORE DI LAVORO E DELEGA

Cass. pen., sez. IV 22-11-2006, n. 38425

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente **subentro del delegato** nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro.

DATORE DI LAVORO E DELEGA

- **Cass. pen., sez. IV 29-03-2007**

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsabilità penale se dimostri di aver delegato ad altri i relativi compiti con atto certo ed inequivoco che, quantunque non necessariamente scritto, deve poter **essere provato in modo rigoroso** quanto al contenuto e alla forma espressa.

DATORE DI LAVORO E DELEGA

- **Cass. pen., sez. III 08-08-2006**

La responsabilità penale del datore, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di **mansioni tecniche**, attesa la sua qualità di proposto alla **gestione societaria**. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione **lo obbliga** al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica)

DATORE DI LAVORO E DELEGA

Cass. pen., sez. IV 22-11-2006, n. 38425

Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere **espesso, non equivoco** e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle **necessarie cognizioni tecniche** e dei relativi **poteri decisionali** e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di **vigilare** e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

DATORE DI LAVORO E DELEGA

Cass. pen., sez. III 07-10-2004

In tema di individuazione delle responsabilità penali nelle **strutture complesse**, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta la necessità della **forma scritta**, richiesta nel solo settore pubblico

DATORE DI LAVORO E DELEGA

Cass. pen., sez. III 07-10-2004 (13-07-2004)

- In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, ai fini della operatività della delega di funzioni occorre distinguere tra:
 - **difetti strutturali**
 - deficienze inerenti **all'ordinario buon funzionamento** della struttura aziendale.

DATORE DI LAVORO E DELEGA

Cass. pen., sez. III 07-10-2004 (13-07-2004),

- In relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di :
- **carattere occasionale**, per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale,
- **carattere permanente**, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività **dell'azienda** ovvero **dell'unità produttiva**, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (626/94)

il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una **relazione sulla valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) **l'individuazione delle misure** di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro:

- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'[art. 8](#);
- b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'[art. 8](#);
- c) nomina, nei casi previsti dall'[art. 16](#), il medico competente

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiorna le misure di prevenzione
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;le prescrizioni degli organi di vigilanza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente ove previsto;
- il rappresentante per la sicurezza.

FUNZIONI DATORIALI INDELEGABILI

- Il comma 4 *ter* dell'art. 1 del D.Lgs. n. 626/1994 ha escluso che il datore di lavoro possa delegare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 commi 1, 2, 4 lett. *a* e 11 primo periodo (**valutazione dei rischi e redazione del documento di valutazione dei rischi** con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e le altre indicazioni richieste; **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**)

FUNZIONI DATORIALI INDELEGABILI

"la non delegabilità di funzioni non significa che il datore di lavoro non possa servirsi di persone maggiormente competenti e qualificate per la valutazione del rischio e la redazione del documento di valutazione del rischio, ma significa solo che questi compiti rimangono suoi e il documento conserva questa provenienza"

FUNZIONI DATORIALI INDELEGABILI

- *questa persistenza dell'obbligo del debito di sicurezza in capo al datore di lavoro, anche nel caso in cui egli ritenga di ricorrere a servizi esterni per assicurare adeguatamente la prevenzione e la protezione all'interno dell'azienda, è scolpita nel comma 10 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 626/1994 che espressamente prevede che questo affidamento non comporta che il datore di lavoro sia "liberato dalla propria responsabilità in materia"*

FUNZIONI DATORIALI INDELEGABILI

- *il datore di lavoro ha un obbligo preciso di **informarsi preventivamente sui rischi presenti nell'azienda** ai fini della loro valutazione e di verificare successivamente se il documento redatto affronti adeguatamente i temi della prevenzione e della protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenendo conto delle informazioni acquisite sull'esistenza dei rischi"*

DIRIGENTI E PREPOSTI

**DISTINZIONI E
RESPONSABILITA'**

Dirigenti e preposti

- I dirigenti e preposti sono menzionati, oltre che dal D. Lg.s 626/94, dall'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dall'art. 4 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

Dirigenti e preposti

- I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività devono, **nell'ambito delle rispettive attribuzioni** e competenze:
 - a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
 - b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

Dirigenti e preposti

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) **disporre ed esigere** che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione

Dirigenti e preposti

Sono i soggetti che **sovrintendono** all'espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale"

Dirigenti e preposti

con il termine ``sovrintendere", si indica **l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti** per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza",

Dirigente

la giurisprudenza riconosce la figura del dirigente nel lavoratore che con la sua attività influisca **sull'intera azienda** o (nelle aziende di grandi dimensioni) su un **ramo rilevante di essa**.

Dirigente

- *“il compito del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro“ va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, e al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle”*

Dirigenti e preposti

"non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma **fare applicare quelle predisposte da altri**, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare". (Cassazione penale sez. IV - Sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).

PREPOSTO

- il preposto, ha mansioni normalmente limitate alla **mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa**, sicché la sua esistenza non comporta affatto il trasferimento in capo a lui degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri". E ciò sempre che "non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli (con pienezza di poteri ed autonomia decisionale) e di una sua particolare competenza" (Cass. 23 luglio 1997).

DIRIGENTI E PREPOSTI

Cass. 7 dicembre 2005 :

- "i preposti sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono all'uopo forniti di un **limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura peraltro meramente esecutiva**"

DIRIGENTI E PREPOSTI

Cass. 7 dicembre 2005 :

"al preposto - in quanto destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria - può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore, sicché **la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori**, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle misure protettive previste dalla legge

PRESPOSTI

Cass. pen., sez. IV 07-12-2005 n. 44650

In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali - non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro - spetta unicamente **l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti.**

PRESPOSTI

- *“la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a **chiunque si trovi in una posizione di supremazia**, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini”*

PRESPOSTI

(Cassazione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142)

“il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”;

“è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività”
lavorativa;

PRESPOSTI

“rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;

“vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;

“verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi impreveduti e prende le opportune cautele”;

“deve attuare il piano di manutenzione delle Macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.

Delega e preposti

Cass. pen., sez. IV 07-12-2005 (12-10-2005), n. 44650

Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente **attività sussidiaria**), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge

PREPOSTI

- *“il **capo squadra** va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra”*
- *“l'obbligo di vigilare sui macchinari da parte del **responsabile della manutenzione** dello stabilimento gli deriva dallo specifico incarico di responsabile”*

La responsabilità negli appalti

Datore di lavoro e obblighi del
committente

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui **rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

I datori di lavoro:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.'

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' **allegato al contratto di appalto o d'opera**. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

3-bis. L'imprenditore committente **risponde in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL COMMITTENTE E IL CONTRATTO DI APPALTO

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, **nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.** A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza).

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Cass. pen., sez. IV 19-09-2006

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica **non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore** quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia **immediatamente percepibile** (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Cass. pen., sez. III 28-01-2004

- In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, imposto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare sussiste sia **nel caso di appalto ordinario di opere o servizi**, sia nel caso, peraltro vietato, **di appalto di manodopera**, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

- **Ufficio indagini preliminari Tribunale Lodi, 17-12-2004**

Configura un grave profilo di responsabilità del committente la scelta di un'impresa **non avente i requisiti di affidabilità tecnica** per eseguire il lavoro commissionato nel caso in cui, a causa di tale cattiva scelta, si verifichi un infortunio riconducibile alla scarsa professionalità (meglio, idoneità professionale) dell'appaltatrice; la norma prevista dall'art. 3 comma 8 lett. A D. Lgs. n. 494 del 1996 mira infatti ad evitare tutti gli eventi che siano ricollegabili ad una scarsa professionalità dell'impresa scelta dal committente.

NORMATIVA CANTIERI – 494/96

- Il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, che riguarda prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili prevede importanti compiti e responsabilità per il committente.

NORMATIVA CANTIERI – 494/96

In ogni caso il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a:

- 1) verificare l'idoneità tecnico – professionale di imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso la verifica di iscrizione alla Camera di commercio;
- 2) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo occupato, distinto per qualifica e corredato dagli estremi delle denunce effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

NORMATIVA CANTIERI – 494/96

- Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al **responsabile dei lavori**
- **committente**: il soggetto per conto del quale **l'intera opera** viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

NORMATIVA CANTIERI – 494/96

responsabile dei lavori: soggetto che **può essere incaricato dal committente** ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento

NORMATIVA CANTIERI – 494/96

- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

TESTO UNICO – LEGGE 123/2007

- Il 10 agosto 2007 nella G. U. n. 185 è stata pubblicata la Legge 03 agosto 2007, che prevede:
- la **delega al Governo** per l'adozione, entro 9 mesi, di uno o più provvedimenti legislativi che costituiranno il cosiddetto Testo Unico nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- **misure di tutela della sicurezza sul lavoro**, in vigore dal 25 agosto 2007.

TESTO UNICO – LEGGE 123/2007

- **Delega al Governo:** Vengono stabiliti principi e criteri direttivi generali ai quali attenersi, tra essi:
- riordino e coordinamento delle disposizioni legislative vigenti;
- applicazione della normativa a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, ed ai soggetti ad essi equiparati;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali;
- riformulazione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;
- finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese.

TESTO UNICO – LEGGE 123/2007

- **Le Misure di tutela della sicurezza sul lavoro** sono entrate in vigore il 25 agosto 2007

Misure di tutela della sicurezza sul lavoro

il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, **può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati**, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina sulla sicurezza del lavoro

Misure di tutela della sicurezza sul lavoro

- È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

Misure di tutela della sicurezza sul lavoro

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Misure di tutela della sicurezza sul lavoro

La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Misure di tutela della sicurezza sul lavoro

Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, **si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.**

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni **interdittive di cui all'articolo 9, comma 2**, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

SANZIONI INTERDETTIVE

- Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di **autonomia finanziaria e funzionale** nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- I modelli di **organizzazione e di gestione** possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.